



REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEL PERSONALE EX-DIPENDENTE

Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017

Art.1 – Di norma, al Personale Docente che lascia il Dipartimento per collocamento in quiescenza viene concesso, a richiesta dell'interessato, di mantenere lo studio fino a quel momento occupato, fino al 31 Dicembre dell'anno successivo a quello del pensionamento.

Art.2 – Il personale ex-dipendente, come tutto il personale non strutturato che frequenta il Dipartimento, deve essere assicurato, a spese proprie se la copertura non è garantita dall'Ateneo.

Art.3 – L'estensione oltre il primo anno viene garantita, sempre a richiesta degli interessati, ai professori emeriti e onorari, ed inoltre a professori in pensione che mantengono corsi di insegnamento, o che devono ultimare la supervisione di un dottorato, o che devono garantire il coordinamento di progetti di ricerca (ad esempio un progetto UE ottenuto poco prima del collocamento in quiescenza).

Art.4 – Il permesso di frequenza viene concesso dal Direttore per ciascun anno solare su presentazione di una richiesta di frequenza motivata, presentata entro la fine dell'anno precedente, ovvero nel momento della cessazione dal servizio. Per ragioni di responsabilità, imposte dalla legge, gli ospiti, per i quali non sia in atto una convenzione al riguardo, non possono utilizzare professionalmente i laboratori, né possono aver accesso, di norma, al Dipartimento al di fuori dell'orario di apertura ufficiale.

Art.6 – Per esigenze organizzative del Dipartimento, dopo il primo periodo, all'ex-docente-ospite potrà essere chiesto:

- a) di condividere uno studio, non necessariamente quello utilizzato in precedenza;
- b) di limitare il quantitativo di materiale proprio conservato nello studio;
- c) di liberare gli spazi accessori (ad esempio gli armadi del corridoio) dello studio utilizzato in precedenza.